

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 111 del 13/12/2024

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

L'anno duemilaventiquattro, addì 13 del mese di Dicembre, alle ore 18,30 si è riunito in videoconferenza, in seduta pubblica straordinaria, il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, convocato con nota prot. n° 5847 del 09/12/2024.

Assume la Presidenza la Presidente Avv. Erika Vallera, con l'intervento dei Signori:

Composizione del Consiglio		Presente	Assente
1. VALLERA Erika	Presidente	X	
2. BINDI Andrea	Consigliere		X
3. FERRATO Anna Maria	Consigliere	X	
4. FORTINA Riccardo	Consigliere	X	
5. LOCARNI Fabrizio	Consigliere	X	
6. MACCHIERALDO Giorgio	Consigliere	X	
7. PASI Luca	Consigliere		X
8. SEITONE Paolo	Consigliere	X	
9. ZARATTINI Massimiliano	Consigliere	X	
Totale Presenze:		7	2

Svolge il ruolo di Segretario la Direttrice dell'Ente, Arch. Monica Perroni, a norma dell'art. 20, comma 9, lett. a), della L.R. 29 Giugno 2009, n. 19 e s.m.i.

La Presidente, riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, presentando al Consiglio la seguente proposta di deliberazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art. 14 della L.R. 29/6/2009 n° 19 e s.m.i..

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette piemontesi;

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Vista la deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche recante: *"Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"*;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 4, c.1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ai sensi dell'art. 4, c. 3, del T.U.S.P. è altresì consentito, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico provvedimento con il quale effettuare, ai sensi del succitato art. 20 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., la revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2023;

Vista la deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche recante: *“Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”*;

Precisato che nel corso dell'anno 2022 si è conclusa la procedura di fusione per unione tra l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l.

Considerato pertanto che, per effetto della fusione di cui sopra, dalla revisione periodica emerge che l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore alla data del 31 dicembre 2023 deteneva esclusivamente la partecipazione nella Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l., come da dettaglio risultante nel seguente prospetto, redatto in base ai dati risultanti dalla scheda di rilevazione allegata al presente atto:

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota detenuta dall'Ente al 31/12/2023	Capitale sociale al 31/12/2023	n. dipendenti al 31/12/2023
Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l.;	28/12/2022	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale	€ 1.430,00 pari allo 0,41% del capitale sociale	347.625,00	15

Considerato opportuno mantenere la suddetta partecipazione societaria nella nuova Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l., derivante dalla fusione per unione tra l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l., in quanto le attività svolte dalle stesse presentano un carattere di particolare affinità con le finalità istituzionali dell'Ente;

Visto il D. lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. 23 giugno 2008, n. 23 e s.m.i;

Con votazione unanime resa dagli aventi diritto nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore alla data del 31 dicembre 2023,

accertandole come risultanti dalla scheda allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di esprimersi, per le motivazioni in premessa esposte, per il mantenimento della partecipazione societaria, pari allo 0,41%, detenuta Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l., derivante dalla fusione per unione tra l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l., come da atto di fusione stipulato in data 28/12/2022.

3) Di trasmettere, come disposto dall'art. 20, comma 3 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100, il presente provvedimento alla competente sezione della Corte di Conti competente nonché di comunicare il presente esito della ricognizione al Ministero del Tesoro tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro reperibile sul sito <https://portale.tesoro.mef.gov.it> entro i termini previsti.

Con successiva votazione espressa all'unanimità dagli aventi diritto ai sensi di legge;

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica

La Segretaria Verbalizzante
Firmato digitalmente
Arch. Monica Perroni

La Presidente
Firmato digitalmente
Avv. Erika Vallera